

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERO

(del 2 giugno 1997)

TITOLO I Principi generali

Scopo

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.

Beni comunali

Art. 2

- 1) Oltre all'intero sedime, sono di proprietà comunale tutte le costruzioni inamovibili sia sopra che sotto il livello del terreno, escluse le tombe di famiglia private.
- 2) La manutenzione ordinaria di tombe o cappelle spetta ai privati, quella straordinaria al Comune. Il Municipio può rifiutare il rinnovo o revocare la concessione d'uso qualora una costruzione dovesse divenire pericolante ed i relativi lavori di consolidamento difficilmente attuabili.

Autorità competente

Art. 3

- 1) Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.
- 2) Sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale.

Competenze

Art. 4

Al Municipio compete in particolare:

- a) la sorveglianza delle norme del presente regolamento;
- b) la tenuta dei registri delle tumulazioni ed inumazioni;
- c) l'incasso delle tasse.

Orari d'apertura

Art. 5

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Municipio.

Disposizioni testamentarie

Art. 6

Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.

TITOLO II Norme per la sepoltura

Autorizzazione

Art. 7

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Diritto alla sepoltura

Art. 8

- 1) Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:
 - a) di persone aventi il domicilio legale nel Comune al momento del decesso;
 - b) di persone attinenti del Comune;
 - c) di persone fruanti del diritto di sepoltura in una tomba di famiglia;
 - d) di persone decedute nel Comune.
- 2) Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, sepoltura di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrono motivi particolari.

Modalità

Art. 9

- 1) Le deposizioni possono avvenire:
 - a) mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri nel campo comune, nell'ossario, nelle tombe o nelle cappelle;
 - b) mediante inserimento delle ceneri nei cinerari o della salma nei colombari.
- 2) Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Feretri

a. materiale

Art. 10

- 1) Per le inumazioni nel campo comune è obbligato l'uso della sola cassa di legno dolce.
- 2) Per le salme provenienti da fuori Comune racchiuse in casse metalliche o di legno duro dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dei precedenti capoversi e secondo le direttive del medico delegato.
- 3) Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

b. contenuto

Art. 11

Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti al momento del parto, possono essere sepolti nello stesso feretro.

Urne cinerarie

Art. 12

- 1) Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del o dei defunti, devono contenere solo le ceneri o, in cassette di legno, i resti mortali ridotti a scheletro.
- 2) Possono essere depositate in ogni settore del cimitero.
- 3) Se depositate nel campo comune, le ceneri dovranno essere racchiuse in una cassetta di legno dolce.

Esumazioni ordinarie

Art. 13

- 1) Alla scadenza delle concessioni, il Municipio può decidere la rimozione delle salme o dei loro resti, previo avviso all'albo comunale e, se possibile, ai familiari del defunto che potranno così disporre delle spoglie. In mancanza di congiunti, eventuali resti saranno depositi nell'ossario comunale.
- 2) La bonifica generale o parziale di un settore del campo comune può avvenire non prima che siano trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione. Il Municipio può disporre per l'esumazione a suo carico di tutte le salme o per il mantenimento delle stesse nel sottosuolo.
- 3) Le spese per esumazioni singole richieste dai parenti sono a carico di quest'ultimi.
- 4) Le urne cinerarie possono essere esumate in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta dei familiari.

Esumazioni straordinarie

Art. 14

- 1) Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- 2) L'autorizzazione dev'essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- 3) Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Posti divenuti liberi

Art. 15

I posti divenuti liberi a seguito dell'esumazione di una salma ritornano a disposizione del Municipio, senza alcun rimborso di tasse pagate.

TITOLO IV

Suddivisione del cimitero e Norme di utilizzazione

Suddivisione

Art. 16

Il Municipio fa allestire dei piani generali della suddivisione dell'area del Cimitero, con le relative indicazioni agli spazi riservati alle diverse suddivisioni. La cancelleria comunale conserva i piani con il registro particolare delle inumazioni.

Durata della concessione

Art. 17

- 1) La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'uso per la durata contrattuale.
- 2) La durata della concessione in tutti i settori del cimitero, escluso il campo comune non soggetto a concessione, è di 50 anni, rinnovabile per periodi 30 anni.
- 3) La concessione decorre a partire dal rilascio dell'autorizzazione.

- 4) Ottenuta la concessione, l'attribuzione del cinerario, colombario o della tomba, avverrà unicamente al momento della deposizione.
- 5) Nessuna cessione può essere fatta senza il consenso scritto del Municipio.

Attribuzione delle concessioni

Art. 18

- 1) L'autorizzazione per la concessione di una tomba, non permette la sovrapposizione di 2 salme.
- 2) Non è possibile la concessione di due loculi contigui determinabili dopo la deposizione del primo defunto.

Rinnovo e revoca

Art. 19

- 1) Almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione rinnovabile, il rappresentante del titolare ne deve chiedere per iscritto il rinnovo. Il Municipio possibilmente provvederà ad informare gli interessati di tale scadenza.
- 2) Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto oppure in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio, previo avviso ai parenti o se ignoti sul Foglio Ufficiale, è libero di disporre della sepoltura.
- 3) Tutte le concessioni possono essere revocate nel caso la famiglia fosse estinta. La revoca dev'essere pubblicata sul Foglio ufficiale; l'esumazione non potrà comunque avvenire prima di 20 anni dall'ultima inumazione.

Beni privati

Art. 20

Le cordonate, i monumenti e i ricordi funebri che non venissero rivendicati o asportati entro 3 mesi dalla revoca o dalla scadenza della concessione, diventano proprietà del Comune che ne può liberamente disporre.

Divieti

Art. 21

- 1) Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso come pure l'entrata di animali e veicoli.
- 2) Lapide e monumenti devono essere trasportati già pronti per la posa e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.
- 3) E' vietato ogni lavoro di carattere murario alle tombe nei giorni festivi riconosciuti ed alla loro vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.

Ordine-pulizia competenze

Art. 22

- 1) Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e degli stabili pubblici e provvede affinché l'intero sedime del cimitero conservi un aspetto decoroso.
- 2) I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

Posa di fiori su cinerarie colombari

Art. 23

- 1) Sulle lapidi dei cinerari e loculi i fiori devono essere collocati negli appositi vasi.
- 2) E' facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.

Manutenzione ordinaria tombe e cappelle

Art. 24

- 1) Qualora tombe e cappelle necessitassero di manutenzione, è obbligo dei titolari della concessione di provvedervi tempestivamente.
- 2) Il Municipio ha la facoltà di ordinare ai titolari eventuali lavori di manutenzione fissando loro un termine per l'esecuzione degli stessi.
- 3) In caso di inadempienza il Municipio provvede d'ufficio a spese degli interessati; sono riservate le sanzioni di cui all'articolo 2 cpv. 2.

Cerimonie funebri

Art. 25

- 1) I funerali avvengono nei giorni feriali tra le ore 09.00 e le ore 16.00. Su richiesta e per casi particolari, il Municipio può concedere deroghe.
- 2) La formazione di cortei funebri è in principio ammessa unicamente a partire dal piazzale antistante la Chiesa; l'accompagnamento dal domicilio deve avvenire in forma privata.

Ossario

Art. 26

L'ossario riceve i resti mortali ridotti in scheletro, specialmente in seguito a opere di spurgo.

Responsabilità

Art. 27

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi alle tombe, ai monumenti funebri, ad oggetti o strutture relative.

TITOLO V Norme edilizie

Istanza

Art. 28

- 1) Per la costruzione di monumenti, la posa di lapidi, cordonate o ricordi di qualsiasi natura dev'essere inoltrata al Municipio domanda scritta corredata dai relativi disegni in duplice copia.
- 2) I disegni, oltre a rappresentare fedelmente gli oggetti che si intendono realizzare con l'indicazione delle dimensioni, devono essere allestiti in scala 1:10.
- 3) L'istanza deve contenere precise indicazioni circa i tipi di materiale che si intendono utilizzare, le decorazioni e i testi delle iscrizioni.
- 4) Il Municipio ha la facoltà di imporre ai progetti eventuali modifiche dettate dalle vigenti disposizioni e da considerazioni di ordine estetico.

Iscrizioni

Art. 29

- 1) Tutte le iscrizioni su cinerari e colombari devono essere eseguite secondo le direttive impartite dal municipio.
- 2) Decorazioni in metallo (crocifissi, portafiori, ecc.) dovranno essere saldamente assicurate al monumento.

3) E' permessa l'applicazione di fotografie in materiale indelebile.

Campi comuni

a. dimensioni

Art. 30

- 1) Le fosse devono misurare una profondità di ml. 1.80 e avere le seguenti dimensioni per larghezza e lunghezza:
 - adulti ml. 0.80 x ml. 2.00
 - bambini ml. 0.60 x ml. 1.40
- 2) In superficie devono distare ml. 0.30 le une dalle altre.
- 3) Per la tumulazione di urne cinerarie è prescritta una profondità di ml. 0.40; la loro distanza in superficie è di ml. 0.20.

b. manufatti

Art. 31

- 1) Le dimensioni orizzontali sono le seguenti:
 - larghezza ml. 0.80; lunghezza ml. 1.80.
- 2) Le misure si intendono dal ciglio esterno delle cordonate, rispettivamente delle lapidi.
- 3) Per lapidi o monumenti verticali sono prescritte le seguenti dimensioni:
 - larghezza massima ml. 0.80; altezza massima ml. 1.20.

Urne cinerarie

Art. 32

- 1) Per la copertura delle urne cinerarie interrate è prescritta la formazione di manufatti delle seguenti dimensioni:
 - larghezza ml. 0.40; lunghezza ml. 0.60.
- 2) In superficie devono distare ml. 0.20 le une dalle altre.
- 3) Per lapidi o monumenti verticali sono prescritte le seguenti dimensioni:
 - larghezza massima ml. 0.40; altezza massima ml. 0.50.
- 4) Se collocata sopra una tomba, l'urna cineraria dev'essere in metallo, resistente al gelo e alla corrosione ed essere saldamente fissata alla stessa.

Loculi cinerari

Art. 33

- 1) Per i loculi e i cinerari è prescritta la posa di una lastra di marmo con l'iscrizione delle generalità del defunto (vedi disposizioni del Municipio).
- 2) E' permessa la posa di un portafiori in metallo di tipo uniforme, messo a disposizione dal Municipio.

Tombe e fosse

Art. 34

I monumenti e le lapidi verticali non possono eccedere in larghezza le dimensioni della lastra di copertura provvisoria in cemento.

Piantagioni

Art. 35

- 1) Sulle tombe e sulle fosse sono ammesse piantagioni di fiori o arbusti di sempreverdi a basso fusto, regolati in modo che non abbiano a sporgere dalla superficie della tomba e non superino l'altezza massima di ml. 1.00.
- 2) Le piantagioni devono essere costantemente curate; sono applicabile per analogia le disposizioni dell'articolo 23 del presente regolamento.

TITOLO VI

Tasse e disposizioni finanziarie

Tasse

Art. 36

Le autorizzazioni alla sepoltura nei campi comuni e le concessioni sono soggette alle seguenti tasse:

1. Fosse in campi comuni per sepoltura di feretri (art. 13)

- domiciliati da frs. 0 a frs.0
- attinenti da frs. 0 a frs.0
- non domiciliati da frs.500.-- a frs.1000.--

2. Fosse con occupazione di sedime (art. 17)

- domiciliati da frs. 1500.00 a frs. 2500.00
- attinenti da frs. 1500.00 a frs. 2500.00
- non domiciliati da frs. 2500.00 a frs. 4000.00

3. Tombe (art. 17)

- domiciliati da frs. 1000.00 a frs. 2000.00 il mq
- attinenti da frs. 1000.00 a frs. 2000.00 il mq
- non domiciliati da frs. 2000.00 a frs. 4000.00 il mq

Il municipio si riserva di non accettare la richiesta di occupazione sedime o di rinnovo della concessione, qualora venissero a mancare determinati presupposti.

4. Fosse in campi comuni per urne cinerarie (art. 13)

- domiciliati da frs. 0 a frs. 0
- attinenti da frs. 0 a frs. 0
- non domiciliati da frs. 100.00 a fr. 200.00

5. loculi cinerari (art. 17)

- domiciliati da frs. 1000.00 a frs. 2000.00
- attinenti da frs. 1000.00 a frs. 2000.00
- non domiciliati da frs. 2000.00 a frs. 3000.00

6. Posa monumenti

- in campi comuni da frs. 20.00 a frs. 100.00
- fosse e tombe da frs. 30.00 a frs. 150.00

Il rinnovo di concessioni è soggetto al pagamento di una tassa pari al 50% della tassa di concessione secondo il tariffario in vigore al momento dell'istanza.

Concessioni rilasciate nei casi di cui al cpv. 2 dell'articolo 8 soggiacciono al pagamento di una soprattassa del 50%.

In casi particolari, nei campi comuni, il Municipio può derogare dall'obbligo di applicare le tasse previste.

Tariffario

Art. 37

Il Municipio, tenuto conto dei suddetti limiti e dei principi di proporzionalità e di copertura dei costi, stabilisce l'importo delle tasse mediante tariffario.

Spese

Art. 38

Tutte le spese relative alla sepoltura sono a carico degli interessati.

Reclamo - ricorso

Art. 39

- 1) Contro l'emissione dei conteggi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2) Le decisioni Municipali sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato giusta l'articolo 208 della Legge organica comunale e secondo la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Pagamento - termini

Art. 40

Il pagamento delle tasse deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica; dalla scadenza di questo termine può essere applicato un interesse di ritardo del 5% annuo.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Norma transitoria

Art. 41

- 1) Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza, ritenuta una durata minima di anni 50.
- 2) Le concessioni e autorizzazioni a tempo indeterminato o senza scadenza determinabile decadono il primo gennaio 2007, data in cui potrà essere richiesto il rinnovo.

Disposizioni abrogativa

Art. 42

Il presente regolamento abroga il regolamento del cimitero comunale del 17 marzo 1972.

Entrata in vigore

Art. 43

- 1) Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.
- 2) Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.

Approvato dal Municipio con ris. mun. no. 165 del 28 aprile 1997.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Sandro Soldati

La Segretaria
Patrizia Pedrini

Approvato dal Consiglio Comunale il 2 giugno 1997

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**La Presidente
Antonella Baggiolini**

**La Segretaria
Patrizia Pedrini**

**Scrutatori:
Tona Igor
Müller Adriana**

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, il 29 settembre 1997 / Inc. no. 237-RE.4878